

Parte I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1.

Profilassi vaccinale del carbonchio ematico. Anno 2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al fine di arginare la diffusione del carbonchio ematico nel territorio della Regione Basilicata,

VISTE le segnalazioni, pervenute dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Potenza e dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Matera, relative ai focolai di carbonchio ematico manifestatisi nel territorio dei comuni di Accettura, Aliano, Calciano, Castelmezzano, Cirigliano, Corleto Perticara, Gorgoglione, Laurenzana, Oliveto Lucano e Pietrapertosa;

CONSIDERATO che nelle zone interessate dagli anzidetti focolai occorre, ai fini della tutela della salute pubblica e della difesa del patrimonio zootecnico, sottoporre gli animali recettivi a trattamenti immunizzanti preventivi;

PRESO ATTO delle risultanze della riunione tenutasi il 7 ottobre 2012 presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità - Potenza, presenti l'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori, il Centro di Referenza Nazionale per l'Antrace, l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Sezione di Potenza, la Sezione Diagnostica di Potenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, i Dipartimenti di Prevenzione Sanità e Benessere Animale della ASP ed ASM;

RITENUTO necessario estendere la profilassi vaccinale oltre che nei comuni sedi di infezione in quelli che, per la particolare posizione geografica, sono a rischio di infezione: Oliveto Lucano e Calciano;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934;

VISTI gli artt. 65 e 119 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO l'art. 3 della legge 23.1.1968, n. 34;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3, e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 8 agosto 1988, n. 476;

RICHIAMATO il Manuale Operativo per la "Febbre catarrale degli ovini" dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - Teramo (Anno 2007), nella parte relativa all'incenerimento (rif. 5.3.2.2 - Incenerimento su pira);

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:
 - a) Azienda infetta: azienda sede del focolaio;
 - b) Zona infetta: territorio compreso nel raggio di km 3 dall'azienda infetta, la cui estensione è determinata dal Servizio Veterinario della A.S.L., d'intesa con il Centro Nazionale per l'Antrace e con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Sezione di Potenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;

- c) Territorio a rischio: territorio limitrofo alla zona infetta, a rischio di infezione, che può comprendere il territorio di uno o più comuni, la cui estensione è determinata dal Servizio Veterinario della A.S.L., d'intesa con il Centro Nazionale per l'Antrace e con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Sezione di Potenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
- d) Animale sensibile al carbonchio ematico: animale della specie bovina, equina, ovina e caprina.

Art. 2

Identificazione focolaio

1. Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, una volta ricevuta la conferma da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata della presenza di carbonchio ematico, deve provvedere alla rilevazione delle coordinate geografiche ed a svolgere un'accurata indagine epidemiologica.
2. Il Servizio Veterinario della A.S.L., d'intesa con il Centro Nazionale per l'Antrace e con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Sezione di Potenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, sulla base degli elementi epidemiologici e valutando le possibili cause di diffusibilità dell'infezione anche in relazione all'orografia, deve proporre, al Sindaco, quale l'Autorità Sanitaria competente per territorio, l'emanazione di apposita ordinanza per la delimitazione della "Zona Infetta" e del "Territorio a rischio".

Art. 3

Vaccinazione

1. È resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico del bestiame

bovino, equino, ovino e caprino presente nelle aziende infette, nelle zone dichiarate infette e nei territori a rischio ricadenti nei seguenti Comuni: Accettura, Aliano, Calciano, Castelmezzano, Cirigliano, Corleto Perticara, Gorgoglione, Laurenzana, Oliveto Lucano e Pietrapertosa.

2. Qualora, successivamente alla pubblicazione della presente Ordinanza, dovessero esser diagnosticati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata nuovi casi di carbonchio ematico, il Sindaco competente per territorio deve emanare apposita Ordinanza per l'effettuazione della profilassi vaccinale obbligatoria degli animali sensibili presenti nelle azienda infetta, nella zona dichiarata infetta e nel territorio a rischio, in esecuzione dell'art. 114 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
3. Devono essere, altresì, sottoposti a profilassi vaccinale obbligatoria tutti i bovini, ovini, caprini ed equini che siano introdotti, per qualsivoglia motivazione, nei territori ove, ai sensi della presente Ordinanza, è prevista la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico. È resa, altresì, obbligatoria la vaccinazione di tutti quegli animali recettivi alla malattia che, pur vivendo in aree non a rischio, praticano il pascolo all'interno di aree considerate tali.

Art. 4

Schema vaccinale

1. Nei nuovi focolai - La vaccinazione deve avvenire con la seguente modalità: nell'azienda infetta, nella zona infetta e nel territorio a rischio si deve effettuare un doppio intervento vaccinale. Il richiamo deve esser eseguito dopo 14 giorni dal primo intervento.

2. Nei Focolai pregressi: La vaccinazione nell'azienda infetta, nella zona infetta e nel territorio a rischio deve prevedere un solo intervento di richiamo.

Art. 5

Tempistica

1. La vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico deve essere ultimata entro il 30 novembre 2014.

Art. 6

Competenze

1. La vaccinazione deve essere effettuata dai Medici Veterinari delle UU.OO. "A" dei Dipartimenti di Prevenzione Sanità e Benessere Animale della ASP e dell'ASM e dai Medici Veterinari specialisti ambulatoriali all'uopo incaricati.
2. I Medici Veterinari, di cui al precedente comma, devono operare nel rispetto dell'art. 65 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320, comunicando al responsabile dell'U.O. "A", competente per territorio, tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti eseguiti, mediante l'utilizzo del mod. 12 "Denuncia di trattamenti immunizzanti/inoculazioni diagnostiche", giusto art. 65 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
3. Il Responsabile dell'U.O. "A" deve inviare all'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori della Regione Basilicata, entro il 15.12.2014 apposita relazione contenente tutti i dati relativi alle aziende trattate, al numero animali trattati ed alla data di inizio e fine dei trattamenti immunizzanti.

Art. 7

Sanzioni

1. Tutti coloro che non sottoporranno a vaccinazione i propri animali saranno diffidati, su indicazione dei Servizi Veterinari, dai Sindaci competenti per territorio, mediante notifica nei modi e termini di legge, a far vaccinare i propri animali in data stabilita. Qualora, malgrado ciò, non sottoporranno a vaccinazione i propri animali si farà ricorso ad interventi coattivi con l'impiego della Forza Pubblica e con spese a carico degli inadempienti.

Art. 8

Acquisto vaccino

1. Le spese per l'acquisto del vaccino sono a carico delle AA.SS.LL.. Il vaccino è fornito gratuitamente agli allevatori.

Art. 9

Collaborazione

1. I Medici Veterinari potranno richiedere di essere affiancati, nella esecuzione della presente ordinanza, da operatori professionali addetti al servizio di vigilanza e ispezione della A.S.L. o, in mancanza di questi, da vigili comunali designati dal Sindaco.

Art. 10

Movimentazione

1. La movimentazione degli animali sensibili nel territorio dei Comuni oggetto di profilassi vaccinale è così disciplinata:

a) Animali in uscita:

- Azienda infetta: È consentita, dall'azienda sede di focolaio, l'uscita degli animali solo dopo la revoca dei provvedimenti adottati (Ordinanza Sindacale) e trascorsi almeno 15 giorni dal 2° intervento vaccinale nell'azienda;
- Zona infetta e Territorio a rischio: La movimentazione sia da vita (pascolo, transumanza, compravendita ed altro) che da macello degli animali sensibili (bovini, equini, ovini e caprini) potrà avvenire trascorsi 15 giorni dal 2° intervento vaccinale.

La movimentazione da vita deve avvenire previa visita clinica.

b) Animali in ingresso:

- Azienda Infetta: nell'azienda sede di focolaio l'introduzione degli animali potrà riprendere solo dopo la revoca dei provvedimenti adottati (giusta ordinanza sindacale) e deve riguardare animali già vaccinati, se provenienti da aree ove sussiste l'obbligo della vaccinazione; nei restanti casi è necessario sottoporre gli animali a vaccinazione entro 7 giorni dall'introduzione.
- Zona infetta e Territorio a rischio: l'introduzione può avvenire per animali già vaccinati, se provenienti da aree dove sussiste l'obbligo della vaccinazione; nei restanti casi è necessario sottoporre gli animali a vaccinazione entro 7 giorni dall'introduzione.

Art. 11

Distruzione carcasse

1. La distruzione delle carcasse, a spese del proprietario e sotto il controllo del Servizio Veterinario, deve avvenire mediante:
 - Incenerimento: è la metodica da preferire per gli animali di piccola dimensione (ovino/caprino) e quando le condizioni

ambientali lo consentano anche per i grossi animali (bovini, equini).

Metodica: Manuale di emergenza Blue Tongue;

- Interramento: si deve ricorrere a tale metodica in casi del tutto eccezionali e comprovati dal competente Servizio Veterinario (ritrovamento della carcassa in un bosco).

Metodica: profondità di almeno m. 3, utilizzo di idonee sostanze disinfettanti e repellenti.

2. L'area sede dell'interramento deve essere recintata a spese dell'allevatore e georeferenziata e le relative coordinate geografiche devono essere trasmesse dal Servizio Veterinario competente per territorio all'Osservatorio Epidemiologico Regionale presso la sezione diagnostica di Potenza dell'IZS di Puglia e Basilicata.
3. È fatto divieto, negli animali morti, di procedere al recupero dell'identificativo elettronico.

Art. 12

1. I Sindaci dei Comuni interessati, il Dirigente Generale della ASP e della ASM, i Responsabili dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Basilicata e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, ognuno per la parte di propria competenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 4 giugno 2014.

PITTELLA